

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CARRARA

R.G. n. 236/2021

Reg. sent. n. 199/2021

Cron. n. 1280/2021

Rep. n. 196/2021

Il Dott. Vincenzo Locane, Giudice di Pace di Carrara, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in primo grado di giurisdizione, iscritta il giorno 3.6.2021 al n. 236/2021 di R.G., promossa da

[REDACTED] aa, cod. fisc. **[REDACTED]** 2L, e **[REDACTED]**,
cod. fisc. **[REDACTED]**, entrambe rappresentate e difese dall'avv. Francesca
Galloni, <avvfrancescagalloni@puntopec.it>, attrici

contro

POSTE ITALIANE S.p.A., P. IVA 01114601006, in persona del legale rappresentante
pro tempore, con l'avv. Jessica Mannini, <jessica.mannini@pec.posteitaliane.it>,
convenuta

OGGETTO: altri contratti - valore dichiarato € 5.000,00.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti hanno richiamato le conclusioni precisate negli atti di costituzione in giudizio.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA

DECISIONE

La causa, istruita in via documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.12.2021 e concerne una domanda di restituzione dell'importo di € 5.000,00, avanzata dalle attrici nei confronti di Poste Italiane SpA. Il predetto importo corrisponde a due Buoni Fruttiferi Postali sottoscritti dalle attrici in data 22.2.2007, con scadenza al 22.8.2008. Secondo la convenuta, dal predetto termine di scadenza decorre quello decennale di prescrizione dei titoli e, quindi, il rimborso doveva essere richiesto entro il 22.8.2018, mentre le attrici si sono attivate in tal senso in data 2.4.2020 e cioè tardivamente.


Le attrici, tuttavia, sostengono che, al momento dell'acquisto dei titoli, non erano state informate della scadenza dei 18 mesi e quindi, con la media diligenza, non sono state in grado di comprendere la scadenza dei titoli e, di conseguenza, non sono state poste in condizione di esercitare il loro diritto di rimborso.

<><><>

I Buoni Fruttiferi Postali rappresentati da documenti cartacei si prescrivono trascorsi dieci anni dalla relativa data di scadenza. La prescrizione dei Buoni Fruttiferi Postali cartacei determina la decadenza dal diritto al rimborso sia del capitale investito che degli interessi maturati (art. 8, comma 1, D.M. 19 dicembre 2000). La titolarità dei Buoni Fruttiferi Postali cartacei emessi dal 14 aprile 2001 è della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in qualità di organo emittente, l'importo dei Buoni si prescrive a favore del Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcibile.

Questo il dato normativo invocato da Poste Italiane SpA.

Nel merito della questione è intervenuta la ormai nota sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 20.5.2020 ed anche l'Arbitro Bancario Finanziario che, recentemente (Collegio di Roma n. 11045/2020), ha affermato il diritto del cliente al risarcimento del danno subito dal cliente per l'effetto dell'omessa consegna del FIA (Foglio Informativo Analitico).



La richiamata decisione, in particolare, ha avuto modo di affermare che: “in caso di omessa consegna del foglio informativo contenente il regolamento del prestito e l'indicazione delle caratteristiche del Buono Fruttifero Postale, ove le informazioni sulla durata e il termine di prescrizione non possano essere ottenute mediante uno sforzo parametrato all'ordinaria diligenza, il momento in cui le conseguenze dannose si verificano all'esterno è, in linea di principio, quello in cui il risparmiatore chiede il rimborso del titolo. Solo a partire da quest'ultimo momento, il risparmiatore acquista conoscenza o è posto in grado di acquisire conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno dall'altro, nonché dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa connotante detto illecito”. In buona sostanza, soltanto in seguito al rigetto dell'istanza di rimborso (2.4.2020), le attrici sono state messe in grado di esercitare il loro diritto al rimborso e, rispetto a tale termine, decorre, ex art. 2935 cod. civ., il termine decennale di prescrizione.


Né vi è prova in questo giudizio che l'intermediario, in sede di sottoscrizione, abbia adempiuto ai doveri di trasparenza e di informazione imposti dalla normativa di riferimento e soprattutto all'obbligo di render noto la data di scadenza del titolo, provvedendo a consegnare alle attrici il c.d. FIA.

Quale ultima considerazione, deve ritenersi che, nelle ipotesi in cui i buoni siano privi di indicazione della scadenza – come nella fattispecie concreta –, il termine di prescrizione non può ritenersi maturato e pertanto i relativi possessori hanno diritto al rimborso.

La domanda viene quindi accolta.

Per il principio della soccombenza, la convenuta deve essere condannata alla refusione delle spese di giudizio in favore delle attrici, da liquidarsi secondo il valore della controversia e le tabelle del D.M. Giustizia n. 55/2014 e successive modificazioni ed integrazioni.

DISPOSITIVO DI SENTENZA



Il Giudice di Pace di Carrara, definitivamente pronunciandosi sulla domanda in epigrafe, la accoglie e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore delle attrici dell'importo di € 5.000,00 ed alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in € 125,00 per anticipazioni non imponibili ed € 1.205,00 per compenso professionale, oltre spese generali, contributo previdenziale forense ed IVA, se dovuta, come per legge.

Così deciso in Carrara il 22 dicembre 2021



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
Della Corte di Carrara
Deposito in Cancelleria
23 DIC. 2021
Carrara, il _____